



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Avviso relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 60 CFA, 36 CFA e 30 CFA ai sensi del DPCM 4 agosto 2023

A.A. 2024/2025

IL DIRETTORE

VISTA la Legge- 508/1999, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”, in particolare l’art. 11 comma 14 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 53, comma 6, come modificato dall’art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), del D.L. n. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013;

VISTO il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

VISTO Il D. Lgs n. 59 del 13 aprile 2017 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, comma 180 e comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, gli articoli 2 -bis, 2 -ter, 13 e 18 -bis;

VISTO l’art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con Modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie», e, in particolare, il comma 1, lettera d), che ha introdotto l’art. 2 -bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

VISTA la Legge n. 33 del 12 aprile 2022 contenenti disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore; D.M. n. 930 del 29/07/22 e D.M. n. 933 del 2/08/22;

VISTA la Legge Regionale n. 42 del 25 giugno 1996, “Tassa regionale per il diritto allo studio universitario”;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ed in particolare l’art. 2, comma 3, che prevede l’estensione degli obblighi di condotta nei confronti di tutti i collaboratori dell’Amministrazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 81 del 25 marzo 2013, recante il regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007” ;

VISTO il D.M. 7 ottobre 2010, n. 211 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.

VISTO il D.M. 259 del 9 maggio 2017 di revisione ed aggiornamento delle classi di concorso a parziale modifica del D.M. n. 19 del 14 febbraio 2016;

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 22653 del 19 novembre 2024 “Avvio dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2024/2025 - indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e presentazione della nuova offerta formativa”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 616 del 10 agosto 2017, recante «Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;

VISTO Il D.P.C.M. del 4 agosto 2023, “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.”

VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, approvato con D.D. n. 949 del 15.05.2019;

VISTO il Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila approvato con D.D. 23/03/2017 n. 618 del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Ufficio IV;

VISTE Le indicazioni operative del MUR sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2024/2025 pervenuta il 19/11/2024 prot. 22653;

VISTE Le linee guida approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con delibera n. 231 del 26 settembre 2023 per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli a.a. 2023/2024 e 2024/2025;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

VISTO Il parere favorevole dell'Ufficio scolastico per l'Abruzzo e la disponibilità a garantire le sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini acquisito agli atti con prot. n. 7825 del 09/11/2023;

VISTA La delibera n. 5 del C.A. 09/12/2024 di nomina del coordinatore del CAFIS nella persona del Direttore Prof. Marco Brandizzi;

VISTA La nota del Direttore dell'USR per l'Abruzzo inviata con prot. n. 6480 del 20/03/2024 con cui è stata nominata la professoressa Maria Gabriella Orsini per fare parte dell'organo deliberante del Centro costituito presso l'AFAM;

VISTE Le indicazioni operative del MUR Prot. nr: 21328 - del 06/11/2023 e del 17/10/2023- sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 che segue nota del 17/10/2023 prot. 19097.

VISTA La delibera del Consiglio Accademico del 09/12/2024 di approvazione dell'istituzione dei percorsi accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado e di nomina del Direttore dei percorsi formativi, Prof. Silvano Manganaro.

VISTO il D.M. n. 148 del 24/02/2025 e relativo allegato relativo alla riserva dei posti per I percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2024/2025;

VISTO il DM del MUR n. 156 del 24/02/2025 con oggetto "*Decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale docenti*" a.a 2024/2025 per le classi di concorso A002, A005 e A009;

VISTO il DM n. 270 del 19 marzo 2025 di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2024/2025 per le classi di concorso A001, A008 E A017;

VISTA la nota MUR n. 9171 del 14 maggio 2024 con oggetto "*Indicazioni operative sulle procedure di attivazione dei percorsi di formazione iniziale insegnanti a.a. 2023/2024 e 2024/2025;*"

RITENUTO di dover procedere a un avviso pubblico di selezione;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

È indetta una procedura di selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione iniziale per le/i docenti delle scuole secondarie di I e II grado, 60, 30 e 36 CFA, istituiti presso l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila per l'a.a. 2024/2025, ai sensi del D. Lgs n. 59 del 13 aprile 2017 e del DPCM del 4 agosto 2023, "*Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.*"

PERCORSI CON POSTI CONTINGENTATI

1. Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all'art. 7, comma 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 e relativo ALL.1;

2. Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis del DPCM 4 agosto 2023 e relativo ALL.2;

PERCORSI DI COMPLETAMENTO PER VINCITORI DI CONCORSO AL DI FUORI DEI CONTINGENTI ASSEGNATI

I percorsi di completamento riguardano esclusivamente i vincitori del concorso PNRR1, mentre per gli idonei la partecipazione al bando è possibile solo per i percorsi con posti contingentati (60 e 30 CFA).

- 1 Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023 e relativo ALL. 2.
- 2 Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFA ai sensi dell'art. 18 -bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 14 comma 4 del DPCM 4 agosto 2023 e relativo All. 5.

Art. 2

Classi di concorso e posti disponibili

I posti disponibili per l'ammissione sono riportati nella tabella che segue.

Classe di concorso	Denominazione	Posti totali	PERCORSI <u>30 CFA</u> All. 2 DPCM	PERCORSI <u>60 CFA</u>
A002	Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme	9	4	5
A005	Design del tessuto e della moda	12	5	7
A008	Discipline geometriche, architettura, Design dell'Arredamento e Scenotecnica	9	4	5
A009	Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche	24	11	13



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

A001	Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado	10	5	5
A017	Disegno e storia dell'arte negli istituti di II grado	10	5	5

Il contingente dei posti concesso per i Percorsi formativi 60 CFA e 30 CFA (all. 2 del DPCM 4 agosto 2023) è distribuito in base alle quote di riserva di cui all'art. 5 del presente bando.

Art. 3
Requisiti di ammissione

Percorsi con posti contingentati:

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all'art. 7, comma 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 e relativo ALL.1

L'accesso al Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all'art. 7, comma 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 (ALL.1) è consentito, previa selezione mediante valutazione dei titoli, a coloro che si trovano nelle seguenti situazioni:

1. possesso del diploma di secondo livello (specialistico o di vecchio ordinamento) o del diploma di secondo livello a ciclo unico coerente con la classe di concorso, unitamente al possesso dei CFA eventualmente richiesti per la specifica classe di concorso, come previsto nell'art. 3 del presente bando. I crediti utili per la coerenza con la classe di concorso non potranno essere acquisiti all'interno del Percorso;
2. essere iscritti ad un corso di diploma di secondo livello o a ciclo unico (con almeno 180 CFA) coerente con la classe di concorso. In tal caso viene richiesto che il titolo di diploma sia conseguito entro il mese di luglio 2025. Gli interessati DOVRANNO avere nel piano di studi (complessivamente, considerando anche i CFA del diploma di primo livello o eventuali insegnamenti aggiuntivi, corsi singoli, altri percorsi accademici) gli eventuali specifici CFA richiesti, di cui all'art. 3 del presente bando. Il mancato conseguimento del diploma di secondo livello e/o di tutti i requisiti di idoneità previsti dalla classe di insegnamento secondo la normativa vigente comporterà la non ammissione alla prova finale del Percorso 60 CFA e la perdita dei contributi sino a quel momento versati. I crediti utili per la coerenza con la classe di concorso non potranno essere acquisiti all'interno dello stesso Percorso;

Accedono ai percorsi 60 CFA, in base ad una riserva di posti, disciplinata dall'art. 5 del presente bando, anche i titolari di contratto di docenza presso corsi di formazione e istruzione professionale delle regioni, in possesso dei requisiti di accesso sopra descritti.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis del DPCM 4 agosto 2023 e relativo ALL. 2 (con una riserva del 45% dei posti disponibili)

Fermo restando il possesso dei titoli necessari per la classe di abilitazione, accedono al percorso coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 o che hanno avuto accesso al concorso DDG n. 2575/2023 con i tre anni di servizio negli ultimi cinque, anche non continuativi, nelle scuole statali, di cui almeno uno specifico nella classe di concorso richiesta.

Percorsi di completamento per vincitori di concorso al di fuori dei contingenti assegnati

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023 e relativo ALL. 2

Fermo restando il possesso dei titoli necessari per la classe di abilitazione, accedono al percorso i vincitori del concorso su posto comune e sulla specifica classe di concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Il percorso è rivolto dunque ai vincitori che hanno utilizzato come titolo di accesso al concorso DDG n. 2575/2023 gli specifici titoli di servizio (almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124).

Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell'art. 18 – bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 14 comma 4 del DPCM 4 agosto 2023 e relativo ALL. 5.

Fermo restando il possesso dei titoli necessari per la classe di abilitazione, accedono al Percorso i vincitori di concorso su classe comune e sulla specifica classe di concorso in possesso dei 24 CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Il percorso è rivolto, dunque, ai vincitori del concorso DDG n. 2575/2023 che hanno presentato come titolo di ammissione allo stesso la certificazione dei 24 CFA, nonché ai docenti ITP vincitori di concorso che hanno presentato come titolo di accesso allo stesso esclusivamente il diploma di scuola secondaria di II grado.

Coloro che – pur avendo partecipato al concorso con la certificazione 24 CFA - hanno acquisito i titoli di servizio utili alla frequenza del PF 30 all.2, possono partecipare al percorso da 30 CFA all.2 **purché la loro posizione individuale sia stata valutata dall'USR di riferimento**; In tal caso è necessario che sia esplicitata dagli USR di riferimento la possibilità di frequentare il Percorso da 30 CFA, sulla base di quanto previsto dalla Nota MIM N. 2884 del 6 febbraio 2025, che recita: *“Ai fini della definizione del percorso di completamento da svolgere per l'acquisizione dell'abilitazione, l'Ufficio scolastico regionale dovrà valutare puntualmente la situazione soggettiva in cui si trovano*



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

i docenti vincitori di concorso al momento dell'attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso". In assenza di tale valutazione, debitamente certificata, e prodotta dal candidato/dalla candidata all'atto della domanda di ammissione, l'iscrizione sarà valida per il percorso da 36 CFA e non potrà essere successivamente modificata. Viceversa, in presenza di una valutazione individuale della propria posizione che attesti la possibilità di partecipare al PF 30, la domanda potrà essere presentata per il percorso formativo 30 CFA. Tali condizioni potranno modificarsi in presenza di note ministeriali successive all'emanazione del bando.

Art. 4
Verifica dei requisiti

Ai sensi della normativa vigente, sono ammesse/i a partecipare alle procedure le/i candidate/i in possesso di titoli di studio congruenti con le specifiche classi di abilitazione e di eventuali specifiche condizioni descritte nella successiva tabella. In tutti i casi, per iscriversi ai percorsi dovranno essere soddisfatti tutti i criteri previsti per la classe di concorso scelta: congruità del proprio titolo di accesso, eventuali specifici crediti acquisiti all'interno del percorso di laurea o acquisiti mediante esami singoli o altri percorsi universitari. **Il controllo della congruità del titolo di accesso con la classe di abilitazione va effettuato facendo riferimento al DPR 14 febbraio 2016, n. 19 e relativi allegati; al D.M. 259/2017 e relativi allegati; D.M. 255 del 22/12/2023 e relativi allegati.**

I percorsi di completamento prevedono che ci si trovi nella posizione di vincitore di concorso (PNRR1), che rappresenta il requisito di accesso alla tipologia di percorso e alla possibilità di rientrare nel sovrannumero del contingente previsto per le diverse classi di concorso.

Per tutti i percorsi di formazione iniziale dei docenti, i requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza dell'iscrizione. Gli iscritti ai percorsi di laurea magistrale dovranno dimostrare di poter raggiungere quanto richiesto entro la conclusione del loro percorso di laurea.

Come disposto dal D.M. 156 del 24/02/2025, le/i candidate/i in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammesse/i a partecipare ai percorsi di formazione, che sarà valutato ai fini dell'ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studentesse/ti straniera/i ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane. Il titolo, adeguatamente tradotto e legalizzato, nonché accompagnato dalla dichiarazione di valore da parte dell'Autorità consolare o diplomatica italiana presente nel Paese in cui il titolo è stato conseguito, andrà allegato alla domanda di ammissione pena il non accoglimento della domanda stessa. Al momento dell'immatricolazione verrà richiesta tutta la documentazione in originale.

L'Accademia può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovviste/i dei requisiti richiesti.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Art. 5
Riserva dei posti

Per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017 per l'anno accademico 2024/2025, è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 e la prova concorsuale DDG n. 2575/2023, una quota di posti nella misura del 45 per cento di quelli autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA. Nell'ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Percorso 30 CFA, all. 2 del DPCM 4 agosto 2023) siano inferiori alla quota di riserva, i posti residui sono resi disponibili per il percorso 60 CFA.

I vincitori del concorso DDG n. 2575/2023 accederanno in sovrannumero ai percorsi formativi 30 CFU/CFA (all. 2 del DPCM 4 agosto 2023) e 36 CFU/CFA (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023) per la classe di abilitazione per cui hanno avuto la nomina. Pertanto non si procederà, in questo caso, alla selezione per titoli e alla formulazione di graduatoria.

I docenti che acquisiscono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 saranno da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'aggregazione e per la nuova classe di concorso.

I percorsi A001 e A017 confluiscono nella nuova classe A01 - Arte e immagine nell'istruzione secondaria di I e II grado.

Art. 6
Incompatibilità di iscrizione, trasferimenti, sospensione del percorso

Incompatibilità.

Non è possibile iscriversi, per i percorsi della medesima classe di concorso, presso altri Atenei. I percorsi di cui al presente bando sono corsi universitari e accademici a frequenza obbligatoria e la loro frequenza è incompatibile con l'iscrizione a corsi universitari e accademici che richiedano anch'essi frequenza obbligatoria.

La decisione di frequentare altro percorso formativo universitario e accademico con obbligo



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

di frequenza comporterà la decadenza dal percorso e le tasse versate non potranno essere rimborsate.

In caso di rinuncia agli studi, non è previsto il rimborso di quanto pagato né potrà essere garantito il riconoscimento per future abbreviazioni di carriera delle attività formative superate.

Trasferimenti.

Gli immatricolati non potranno richiedere trasferimenti da e verso altri Atenei.

Sospensioni.

In base a quanto previsto dal D. 156 del 24 febbraio 2025, la sospensione del percorso di formazione iniziale con l'eventuale prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di **comprovate e documentate esigenze**, può essere concessa, su richiesta della candidata/ del candidato, dal Comitato Tecnico Scientifico. **La ripresa dei percorsi, tuttavia, è subordinata all'effettiva autorizzazione ministeriale e all'attivazione dei percorsi nell'anno accademico successivo a quello di immatricolazione e dunque non potrà essere garantita preventivamente.**

Le corsiste in stato di **gravidanza a rischio** devono, al pari di coloro che manifestano cause di infermità gravi e prolungate, produrre debita certificazione e presentare richiesta di sospensione relativamente alle attività di didattica in presenza, alle attività di tirocinio e laboratorio. Rimane la possibilità di frequenza delle attività didattiche fruibili in modalità telematica. La ripresa dei percorsi è subordinata all'effettiva autorizzazione ministeriale e all'attivazione dei percorsi nell'anno successivo a quello di immatricolazione e dunque non potrà essere garantita preventivamente.

Le corsiste in **astensione/congedo per maternità**, non potendo frequentare le attività di tirocinio e quelle specifiche attività laboratoriali che potrebbero esporre a rischi, devono, al pari di coloro che manifestano cause di infermità gravi e prolungate, produrre debita certificazione e presentare richiesta di sospensione relativamente alle attività di tirocinio e laboratorio di cui sopra. Rimane fermo l'obbligo di frequenza e completamento dei moduli didattici previsti dallo specifico piano di studi e delle attività previste dallo specifico piano di studi relativamente al tirocinio indiretto.

Art. 7

Modalità di ammissione

Le/I candidate/i devono presentare domanda di ammissione al percorso prescelto **entro le ore 13.00 del 07/04/2025**, seguendo la procedura di seguito descritta.

La domanda di ammissione (Allegato 1 al bando - Modello di domanda) dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, per via telematica, all'indirizzo posta elettronica certificata protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it.

È possibile, internamente all'Accademia di L'Aquila, partecipare a più selezioni. In seguito all'esito delle selezioni, il candidato/la candidata risultato/a vincitore/vincitrice di più percorsi, potrà iscriversi soltanto ad uno di essi.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Per i candidati e le candidate dei percorsi 30 e 36 CFA non contingentati (destinati ai vincitori della procedura concorsuale *PNRR1 - DDG. n. 2575/2023*), saranno verificati i requisiti di ammissione autocertificati e potranno accedere ai percorsi formativi al di fuori del contingente dei posti previsto per gli altri percorsi.

I candidati e le candidate dei percorsi con posti contingentati (60 e 30 CFA) accederanno ai percorsi formativi mediante selezione per titoli, nel rispetto del contingente dei posti che verrà autorizzato.

Se per una determinata classe di concorso, il numero di domande di ammissione risulterà inferiore al numero di posti autorizzati, tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti di diritto nella graduatoria degli ammessi.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai **percorsi abilitanti di formazione iniziale di 60 CFA** ai sensi dell'art. 2-bis del D. Lgs n. 59/2017 e all'art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023 eccedano i posti autorizzati, i criteri per la selezione e l'accesso ai suddetti percorsi sono individuati all'allegato B del DM n.156 del 24/02/2025. Resta fermo il regolare possesso dei titoli di accesso.

L'Accademia non attiverà percorsi formativi qualora, all'esito della selezione, la classe di concorso sia composta da un numero di candidati selezionati inferiore a 4. La presente clausola di salvaguardia non si applica qualora la legge prescriba che la formazione debba essere garantita ed erogata a prescindere dal numero degli iscritti.

Allegato B del D.M. 156 del 24/02/2025

Tabella dei titoli valutabili per l'accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Titoli	Punteggio
Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP) <i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i>	Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.
Votazione media ponderata conseguita negli esami del corso di studi a ciclo unico o nel corso di laurea magistrale <i>Massimo 5 punti complessivi. Il risultato della media ponderata è arrotondato al valore superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5.</i>	Punti 1 per ogni votazione media ponderata superiore a 25/30



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

<i>Criterion applicabile ai soli soggetti di cui all'art. 7, comma 5, del DPCM del 4 agosto 2023.</i>	
Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o da quello utilizzato per conseguire il titolo di <u>accesso</u> <i>Massimo 5 punti complessivi</i>	Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo
Master universitari e accademici di secondo livello <i>Massimo 2 punti complessivi</i>	1 punto per ciascun master
Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia <i>Massimo 4 punti complessivi</i>	2 punti per ciascun diploma
Dottorato di ricerca <i>Massimo 6 punti complessivi</i>	3 punti per ciascun titolo di dottorato
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto. https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati <i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i>	Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1
Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. <i>Massimo 6 punti</i>	1 punto per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica 2 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica
Certificazione di frequenza del percorso di formazione iniziale dei docenti di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 ottenuta nell'a.a.	2 punti



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

2023/2024 per coloro che non sono risultati 1 punto per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica 2 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica 2 vincitori della seconda procedura concorsuale PNRR indetta dal MIM	
--	--

Nel caso, dopo l'assegnazione dei punteggi, ci siano candidati a pari merito, prevale il più giovane di età.

Qualora le domande relative alle **quote di riserva del 45%** eccedano rispetto ai posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.M. 148 del 24/02/2025. Resta fermo il regolare possesso dei titoli di accesso.

Allegato A del D.M 148 del 24/02/2025

Tabella dei titoli valutabili per l'accesso riservato al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59

Titoli	Punteggio
Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP) <i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i>	Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.
Inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva	Punti 2
Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso <i>Massimo 5 punti complessivi</i>	Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo
Master universitari e accademici di secondo livello <i>Massimo 2 punti complessivi</i>	1 punto per ciascun master
Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia <i>Massimo 4 punti complessivi</i>	2 punti per ciascun diploma
Dottorato di ricerca <i>Massimo 6 punti complessivi</i>	3 punti per ciascun titolo di dottorato
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot.	Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

<p>3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto. https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati <i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo.</i> <i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	
<p>Servizio di insegnamento valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p>	<p>3 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica</p> <p>6 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica.</p>

Nel caso dopo l'assegnazione dei punteggi ci siano candidati a pari merito, prevale il più giovane di età.

Art. 8

Commissione giudicatrice e graduatorie delle/gli ammesse/i

La Commissione preposta all'esame e valutazione dei titoli di ammissione e riconoscimento crediti è nominata con Decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila.

Per ogni classe di concorso, la graduatoria sarà formulata sulla base di quanto autocertificato dalle/dai candidate/i, che sarà soggetto a verifica secondo le normative vigenti.

È ammesso ai percorsi, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili indicati all'interno del presente bando.

Le graduatorie saranno formulate in base al punteggio attribuito alla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio precede il candidato di età più giovane.

In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più percorsi e/o classi di concorso, la/il candidata/o potrà iscriversi ad un solo percorso.

Le graduatorie delle/gli ammesse/i per ogni corso di formazione saranno pubblicate sul sito dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila dapprima in forma provvisoria, e poi in forma definitiva dopo l'esame delle istanze di revisione presentate.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

La pubblicazione della graduatoria nelle pagine dedicate del sito dell'Accademia ha valore di comunicazione ufficiale e notifica alle/gli interessate/i che sono tenute/i a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata alle/gli stesse/i, né fornita telefonicamente.

Eventuali istanze di revisione dovranno essere presentate, inderogabilmente, **entro le ore 13.00 del secondo giorno (esclusi i festivi) successivo alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria**, che avverrà sul sito dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila.

L'istanza di revisione dovrà essere inviata via pec all'indirizzo: protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it, indicando come oggetto: **“Domanda di revisione graduatoria PF 60/30/36 CFA”**, allegando la fotocopia firmata di un valido documento di identità.

Al termine dell'esame delle istanze di revisione saranno pubblicate le graduatorie definitive.

Le/I candidate/i collocate/i in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini perentori indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive, secondo le indicazioni che saranno rese note sul sito dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila.

Le/I vincitrici/vincitori che non avranno perfezionato l'iscrizione entro i termini di scadenza saranno considerate/i rinunciatarie/i e l'Accademia procederà allo **scorrimento delle graduatorie**.

Art. 9
Modalità di iscrizione

Le/I candidate/i devono effettuare l'iscrizione al percorso, a **pena di esclusione**, entro **5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva**, seguendo la procedura di seguito descritta.

La domanda di iscrizione alla selezione dovrà essere presentata, a **pena di esclusione**, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica ISIDATA.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Le/I candidate/i dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

Le istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione e gli allegati da compilare sono reperibili alla pagina <https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/offerta-formativa/formazione-iniziale-docenti/>.

La domanda di iscrizione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Entro la scadenza di presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico.

Per problemi tecnici contattare la segreteria didattica ai seguenti indirizzi email: segreteria.studenti@abaq.it o segreteria@abaq.it.

Si raccomanda alle/ai candidate/i di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura on line, **unico procedimento di iscrizione ai percorsi formativi**.

Art. 10

Riconoscimento crediti

La richiesta di riconoscimento crediti va presentata contestualmente alla domanda di ammissione o comunque entro la scadenza stabilita per la presentazione della domanda (07/04/2025 ore 13.00), secondo la modulistica pubblicata. L'esame della richiesta sarà effettuato solo nel caso in cui il candidato/la candidata si trovi in posizione utile per l'iscrizione al percorso formativo. Non sarà possibile richiedere il riconoscimento crediti successivamente. È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all'allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

Per il Percorso formativo 60 CFA, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso; analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.

È facoltà dei candidati in possesso di regolare certificazione dei 24 CFA (DM 616/2017 entro il 31/10/2022) richiedere il loro riconoscimento integrale ai fini dell'acquisizione del Percorso 60 CFA. Si intende per certificazione regolare non semplicemente l'insieme dei crediti acquisiti mediante esami, ma la certificazione ottenuta mediante frequenza di un percorso formativo 24 CFA organizzato da un ateneo e/o di crediti formalmente riconosciuti al suo interno. Dichiarazioni che esulino da quanto previsto nelle descritte condizioni di regolarità non saranno prese in considerazione e qualsiasi riconoscimento effettuato su autodichiarazioni che non tengano conto della regolarità della certificazione potrà comportare, in qualsiasi momento, la decadenza dell'iscrizione per mancata acquisizione delle frequenze e l'impossibilità di ricevere rimborso delle tasse versate.

PERCORSO 30 CFA ALL.2

Per il Percorso formativo 30 CFA (all. 2 del DPCM 4 agosto 2023), il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 6 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso; analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 2,5 nel caso delle attività di tirocinio indiretto.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

PERCORSO 36 CFA ALL.5

Per il Percorso formativo 36 CFA (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023), il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 7 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione e 3 per le attività di tirocinio. In virtù dei requisiti di accesso a questo percorso, **NON** è possibile richiedere il riconoscimento di CFA conseguiti all'interno della certificazione 24 CFA. Pertanto i CFA di cui è possibile richiedere il riconoscimento devono necessariamente DIVERSIFICARSI da quelli acquisiti tramite certificazione 24 CFA.

Per la compilazione del modulo per il riconoscimento CFA si consultino le linee guida dedicate su <https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/offerta-formativa/formazione-iniziale-docenti/>.

Art. 11

Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale

I percorsi di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, sono organizzati ed impartiti, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale di cui di cui all'articolo 2- bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 6- bis, del predetto decreto, per l'anno accademico 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, ad esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri di formazione iniziale dei docenti si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.

La frequenza ai percorsi è obbligatoria: per l'accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa.

Gli insegnamenti sono organizzati secondo quanto dettagliato nel Regolamento Didattico dei percorsi formativi pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia, nella pagina dedicata all'Offerta didattica/Formazione iniziale docenti

L'inizio delle lezioni è previsto entro il mese di aprile 2025. Le lezioni e le attività didattiche saranno svolte prevalentemente di pomeriggio e durante l'intera giornata del sabato. Sono considerati utili anche i giorni prefestivi, festivi o di vacanza accademica/scolastica. Nelle giornate di sabato, nei giorni festivi e nei periodi di sospensione delle attività didattiche nella scuola le lezioni potranno anche essere organizzate di mattina. Le attività saranno organizzate anche nei mesi estivi per consentire l'acquisizione dell'abilitazione ai vincitori di concorso frequentanti il PF 30 e il PF 36.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Si specifica ulteriormente che, esclusione delle attività laboratoriali e del tirocinio, la didattica potrà essere erogata anche online, comunque in modalità sincrona, fino ad un massimo del 50% delle ore.

Per le/i frequentanti dei percorsi 60 CFA, il tirocinio diretto prevede una presenza a scuola pari a 180 ore (15 CFA), salvo diverse eventuali disposizioni ministeriali.

Per l'individuazione dell'istituzione scolastica e la compilazione delle relative pratiche di avvio del tirocinio diretto, saranno fornite indicazioni mediante avviso.

Per i frequentanti dei percorsi 36 CFU, il tirocinio diretto prevede una presenza a scuola pari a 120 ore (10 CFU), salvo diverse eventuali disposizioni ministeriali.

Per l'individuazione dell'istituzione scolastica e la compilazione delle relative pratiche di avvio del tirocinio diretto, saranno fornite indicazioni mediante avviso.

I candidati e le candidate dovranno curare l'elaborazione di un «E-portfolio», da intendersi come portfolio professionale, in formato digitale, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226.

La **prova finale** del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A del DPCM. Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale o Corsi di Diploma Accademico di secondo livello potranno sostenere la prova finale soltanto dopo aver conseguito il titolo.

Per il Percorso 60 CFA e per il Percorso 36 CFA, **la prova scritta** - finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche - consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale.

Per il Percorso 30 CFA (all. 2 del DPCM), **la prova scritta** consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione.

In tutti i casi, la **lezione simulata**, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti. Essa andrà progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali e dovrà essere sviluppata con didattica innovativa ed accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. La lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti. Restano fermi gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 3, comma 4 -bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per la concessione di tempi aggiuntivi e strumenti compensativi e misure dispensative dovrà essere fatta richiesta al Delegato DSA e disabilità all'indirizzo servizio.dds@abaq.it.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

La commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori delle università o docenti delle istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonché da una/un componente designato dall'USR e da una/un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2024.

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se la/il candidata/o consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata. Il punteggio finale sarà dato dalla media aritmetica delle due prove, fermo restando il superamento delle stesse con una votazione minima di 7/10.

Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

Non saranno ammesse/i alla prova finale coloro i quali non saranno in regola con il pagamento delle tasse di iscrizioni previste nel presente bando.

Non saranno ammesse/i alla prova finale coloro i quali non avranno raggiunto la percentuale minima di presenza alle attività formative pari al **70%** per ogni attività formativa e/o modulo didattico previsto.

Il calendario delle attività didattiche sarà comunicato mediante avvisi pubblicati sulla Pagina dedicata del portale dell'Accademia, alla sezione "Formazione iniziale docenti" (<https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/offerta-formativa/formazione-iniziale-docenti/>)

Art. 12
Tasse e contributi

Le tasse e i contributi da versare per l'iscrizione ai percorsi formativi sono i seguenti:

- 2.500,00 euro per il percorso da 60 CFA (all. 1 del D.P.C.M. 4 agosto 2023)
- 2.000,00 euro per gli studenti iscritti all'Accademia
- 2.000,00 euro per il percorso da 30 CFA (all. 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) e da 36 CFA (all. 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023)
- 140,00 euro tassa regionale (da versare al momento del perfezionamento dell'iscrizione)
- 16,00 euro tassa di bollo (da versare insieme alla tassa regionale)
- 150,00 euro per l'esame finale

Le tasse e i contributi dovranno essere versati secondo le "Istruzioni per le iscrizioni ai corsi di formazione iniziale docenti 30 CFA – 60 CFA" pubblicate nella pagina <https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/offerta-formativa/formazione-iniziale-docenti/>

I pagamenti sono intesi come **non rateizzabili**, da versarsi in un'unica soluzione.

Le quote versate non potranno essere restituite in alcun caso.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Ai sensi del DPCM 9 aprile 2021 le studentesse e gli studenti con un'invaldit  pari o superiore al 66%, sono esonerate/i totalmente dal contributo accademico e dalla tassa regionale per il diritto allo studio (ad eccezione del bollo). Le/gli interessate/i per ottenere le agevolazioni di cui al comma precedente devono allegare alla domanda copia della documentazione legale attestante la condizione di invalidit  o di disabilit  sopra descritta.

Art. 13

Responsabile del procedimento

Ai sensi del disposto dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241, responsabile del procedimento   il Prof. Marco Brandizzi, Direttore dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, email protocollo@abaq.it.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dalle/i candidate/i saranno trattati dall'Accademia di Belle Arti di L'Aquila solo ed esclusivamente per le finalit  di gestione delle procedure di ammissione ai corsi, nel rispetto dei principi di correttezza, liceit  e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il conferimento dei dati personali   obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e all'eventuale iscrizione ai corsi e, ove previsto, per la valutazione dei requisiti di partecipazione alle prove di ammissione nonch  ai fini dell'attribuzione del punteggio ottenuto da ciascuna/ciascun candidata/o. Il rifiuto al conferimento dei dati non consentir  l'espletamento della procedura. Il trattamento dei dati personali   curato, in base a una procedura informatizzata, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Il conferimento dei dati particolari relativi allo stato di salute   facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova, ai sensi e per gli effetti della normativa inerente all'assistenza delle persone disabili (legge 104/1992). I dati personali delle/i candidate/i saranno trattati dal personale dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila con le seguenti modalit :

- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
- organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuale;
- pubblicazione dei risultati secondo le modalit  indicate nel presente bando.

I dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Istruzione, Universit  e Ricerca per le rilevazioni statistiche periodiche e obbligatorie. Potranno altres  essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali. L'interessato potr  rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), attraverso l'indirizzo di posta elettronica protocollo@abaq.it, al fine di esercitare i diritti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che la/lo riguardano, nonch  il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonch  il diritto a opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

La sottoscrizione e l'invio dell'istanza di partecipazione alla selezione disciplinata dal presente avviso comporta a tutti gli effetti di legge l'accettazione e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e sensibili per le finalit  e con le modalit  previste e descritte nel presente articolo.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Art. 15
Pubblicità

L'Amministrazione provvede alla pubblicazione, con valore di comunicazione e notifica agli interessati, di tutti gli atti inerenti la procedura di cui al presente avviso.

Gli atti e i provvedimenti sono pubblicati, con le modalità e il valore su descritti, nella seguente pagina web <https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/offerta-formativa/formazione-iniziale-docenti/>

Art. 16
Norme finali

L'Accademia si riserva di apportare le modifiche che dovessero risultare necessarie in ragione di intervenute disposizioni normative o regolamentari di rango superiori.

La partecipazione alla procedura di cui al presente bando comporta l'accettazione piena di tutte le disposizioni e le clausole contenute in esso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative citate in premessa.

L'Aquila, 28/03/2025
Prot. 2710/A21

Il Direttore
Prof. Marco Brandizzi